



STATUTO ASSOCIAZIONE Trusted Smart Contract (TSC)

Articolo 1 – Denominazione, Natura e Durata

1. E' costituita l'Associazione denominata: "Associazione Trusted Smart Contract", di seguito indicata come "Associazione".
2. L'Associazione non ha scopo di lucro, è a carattere volontario e ha durata illimitata.

Articolo 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede in Milano (MI).
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle nonché di stabilire l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune di Milano. Il trasferimento al di fuori di esso è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 3 – Scopo e Oggetto

1. L'Associazione ha lo scopo di:
 - a) Studiare ed approfondire tematiche inerenti le tecnologie *distributed ledger* (DLT), *blockchain* e, più in generale, relative alla innovazione digitale nonché gli *smart contracts*, con particolare riferimento agli aspetti legali necessari per garantire che tanto le infrastrutture quanto gli *smart contracts* rispettino e mantengano in ogni momento i requisiti necessari per l'osservanza della normativa legale vigente e siano suscettibili di essere utilizzati da operatori di *business*, anche regolamentati;
 - b) Rivestire un ruolo di guida e di promozione nel campo della normazione tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (in breve ICT);
 - c) procedere allo studio e all'elaborazione di progetti di norme tecniche nel settore DLT e *blockchain* nonché *smart contracts*, anche aderendo ad associazioni ed altre

organizzazioni che abbiano finalità compatibili ed operino nell'ambito della normazione tecnica, tanto a livello nazionale che europeo ed internazionale;

- d) svolgere tutti i compiti inerenti al funzionamento delle Segreterie dei Comitati, Sottocomitati e Gruppi di Lavoro che gli Enti di Normazione europei ed internazionali possano assegnare all'Associazione, anche tramite altre associazioni od enti che partecipino direttamente al processo di normazione tecnica nazionale, europeo od internazionale;
- e) partecipare allo studio e collaborare all'elaborazione delle norme affidate ai Comitati Tecnici internazionali operanti nei settori di cui alla lettera a) e delle loro applicazioni;
- f) svolgere speciali lavori di carattere tecnico proposti da Organismi e Autorità dello Stato Italiano e dell'Unione Europea, dalle Associazioni di Categoria, da Enti esterni o terze parti, da Camere di Commercio e dai suoi Soci;
- g) collaborare e coordinarsi con le Amministrazioni dello Stato nonché con Enti e Organismi nazionali e internazionali;
- h) promuovere e partecipare a studi, pubblicazioni, riunioni, discussioni, iniziative di carattere scientifico e tecnico, esperienze e ricerche che attengono ai settori di cui alla lettera a);
- i) partecipare ad attività di Consorzi o altre Associazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- j) realizzare ogni altra attività utile o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali.

2. L'Associazione tutela e promuove gli interessi comuni degli Associati in materia di tecnologia *blockchain*, *smart contracts* e, più in generale, innovazione digitale, in adesione alle relative normative europee e nazionali, favorendo la diffusione e la conoscenza dei medesimi.

3. Ai fini di cui sopra, l'Associazione concorre a promuovere forme di collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali italiane, dell'Unione Europea e internazionali, per la crescita ordinata, stabile ed efficiente delle attività connesse alla tecnologia *blockchain*, agli *smart contracts* e, più in generale, all'innovazione digitale.

4. L'Associazione contribuisce all'attività di promozione dello sviluppo sostenibile attraverso azioni a carattere istituzionale e pubblico aventi carattere di innovazione e promozione economico sociale.

5. L'Associazione promuove e coordina attività di ricerca scientifica e di trasferimento delle conoscenze in campo scientifico e nella ricerca applicata.

6. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri obiettivi, potrà assumere ogni altra iniziativa utile ai propri scopi in conformità allo Statuto, ai regolamenti interni (ove previsti) e alle disposizioni di legge; in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:

- a) istituire borse di studio e di ricerca;
- b) sviluppare e/o acquisire metodologie, strumenti, attrezzature, piattaforme e infrastrutture tecnologiche;
- c) fornire direttamente o per il tramite degli Associati consulenze, servizi e attività ad enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- d) stipulare intese, contratti e convenzioni con enti di ricerca, enti pubblici e privati, fondazioni, società e organizzazioni nazionali e internazionali;
- e) collaborare con imprese per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico e alla gestione e allo sviluppo di iniziative di interesse.

Articolo 4 – Soci

1. Il numero dei soci, diversi dai fondatori, è illimitato. Possono richiedere di divenire soci, in una delle categorie previste dallo Statuto diversa da quella dei soci fondatori, soggetti, diversi da persone fisiche, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo enti pubblici e privati, soggetti titolari di piattaforme che gestiscono transazioni sicure, operatori tecnologici, operatori di commercio elettronico italiani ed esteri, nonché tutte le imprese, non costituite in forma individuale, che si occupano di tecnologia *blockchain*, *smart contracts* e, più in generale, di innovazione digitale, che accettino lo statuto dell'Associazione, impegnandosi ad attenersi allo stesso e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

2. I soci dell'Associazione si distinguono in soci fondatori, soci ordinari soci onorari e soci sostenitori (gli Associati).

3. Sono soci fondatori i soggetti che hanno dato vita all'Associazione nonché i soggetti che, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, abbiano fornito una fattiva collaborazione nella fase costitutiva dell'Associazione ed abbiano aderito all'Associazione entro 4 mesi successivamente alla sua costituzione. I soci fondatori sono membri del Consiglio Direttivo e restano in carica per 5 (cinque) esercizi.

4. Sono soci ordinari le persone giuridiche e gli enti, anche non riconosciuti, che si impegnano a versare all'Associazione il contributo associativo annuale nella misura determinata e stabilita dal Consiglio Direttivo.

5. Possono essere soci ordinari le persone fisiche che godono di particolare prestigio e reputazione nominate direttamente dal Consiglio Direttivo.

6. Sono soci sostenitori le persone giuridiche e gli enti, anche non riconosciuti, che abbiano interesse a sviluppare sinergie con l'Associazione ed i relativi associati e che si impegnino a versare all'Associazione il contributo associativo annuale nella misura determinata e stabilita dal Consiglio Direttivo.

7. Possono essere soci onorari le persone fisiche che godono di chiara fama e reputazione o le persone fisiche che hanno rivestito cariche sociali, anche come rappresentanti di soci ordinari, nominate direttamente dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal versare il contributo associativo annuale.

8. Possono altresì richiedere di aderire le associazioni e le fondazioni, le cui finalità siano assimilabili a quelle indicate nel presente statuto ed operanti in settori affini a quello della tecnologia *blockchain*, degli *smart contracts* e, più in generale, dell'innovazione digitale.

9. L'ammissione all'Associazione è approvata e rimessa all'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo che delibera con la maggioranza di due terzi dei presenti e diviene efficace solo dopo che, a seguito della delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, il socio abbia provveduto al pagamento del contributo associativo annuale.

Articolo 5 – Diritti e Doveri dei Soci

1. Gli Associati si impegnano ad osservare il presente statuto e le deliberazioni prese a termini di esso dagli organi dell'Associazione. In particolare, essi sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti agli impegni assunti dall'Associazione e alle disposizioni presenti nell'eventuale Codice Etico dell'Associazione.

2. Gli Associati si impegnano altresì a prestare la loro collaborazione all'Associazione, con spirito di solidarietà, per la realizzazione dei fini istituzionali della stessa.

3. Qualora gli Associati diano luogo a:

- a) violazione degli obblighi statutari;
- b) inosservanza degli impegni assunti dall'Associazione, ai quali è attribuito specifico rilievo se deliberati con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea;

il Consiglio Direttivo è competente a irrogare le seguenti sanzioni:

- I. il richiamo scritto, per le inadempienze di più lieve entità;
- II. la sospensione, per un tempo massimo di un anno, dal diritto di voto dell'Associato e dei suoi rappresentanti in seno agli Organi dell'Associazione, per infrazioni ripetute o di più grave entità di quelle sanzionate al punto I) che precede;

- III. la sospensione, per un tempo massimo di un anno, dai servizi associativi, fermo restando l'obbligo di adempimento dei doveri relativi alla qualità di Associato, per infrazioni ripetute o di più grave entità di quelle sanzionate al punto II) che precede;
- IV. l'esclusione dall'Associazione, per le infrazioni di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo.

4. Le sanzioni sono irrogate, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti, previa contestazione scritta dell'addebito contenente l'invito all'Associato a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della contestazione stessa. Contro di esse è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione.

5. La qualifica di socio non è trasmissibile, né cedibile a terzi.

6. Le qualifiche di socio ordinario, di socio sostenitore, di socio onorario e di socio fondatore, danno diritto:

- a) a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, deliberando quindi su tutte le materie che la legge ed il presente statuto ad esse riserva;
- c) a partecipare ai lavori tecnici secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento relativo.

7. Tutti i soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello statuto, dell'eventuale Codice Etico, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e dai regolamenti interni eventualmente approvati;
- b) a mettere a disposizione dell'Associazione le conoscenze tecniche, le capacità professionali e le persone necessarie per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) a rappresentare presso gli Enti di Normazione la posizione dell'Associazione, ivi incluso il caso in cui partecipino a tavoli europei o internazionali in caso di convenzioni di federazione stipulate dall'Associazione, nel qual caso la posizione espressa sarà elaborata conformemente alle convenzioni di federazione stesse;
- d) a non divulgare le informazioni di carattere riservato o strategico per l'Associazione.

8. I soci fondatori, ordinari e sostenitori sono tenuti alla corresponsione del contributo associativo espresso in quota annuale, nella misura determinata e stabilita per ciascuna categoria di soci dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Contributo Associativo

1. I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale la cui misura è determinata per ciascuna categoria di soci, distinguendo tra persone fisiche e giuridiche, con delibera del Consiglio Direttivo. Il contributo associativo non potrà mai essere oggetto di restituzione. Oltre al contributo annuale ordinario, l'Assemblea può deliberare contributi straordinari, per iniziative non previste nel bilancio di previsione, ovvero speciali per iniziative determinate a vantaggio della generalità dei soci o di alcuni di essi. L'Assemblea fissa la misura del contributo straordinario o speciale e, nel caso di contributo speciale e determina anche quali soci o categorie di soci sono tenuti a corrisponderlo.

2. Il pagamento del contributo associativo attribuisce la qualifica di socio per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre (Esercizio). In caso di adesione nel corso dell'Esercizio, e fermo restando quanto previsto dal comma 5, la qualifica di socio spetta dal momento della deliberazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Laddove l'adesione avvenga nel corso del primo semestre il pagamento del contributo associativo dovrà essere effettuato per l'intero; laddove l'adesione avvenga nel corso del secondo semestre esso sarà dimezzato.

3. I soci che intendessero rinnovare la loro iscrizione all'Associazione dovranno provvedere al versamento della quota per l'anno successivo entro 45 giorni dalla scadenza annuale.

4. Per i nuovi soci, il contributo associativo annuale deve essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

5. Sino a quando il socio ammesso non avrà provveduto al versamento del contributo associativo alla scadenza sopra indicata, nelle forme e con le modalità previste, non potrà partecipare alla vita associativa e, in caso di socio ordinario, non potrà esprimere il proprio voto in Assemblea e/o essere eletto negli organi sociali.

6. Il mancato versamento entro la scadenza suddetta, comporta invece l'esclusione del socio ai sensi del successivo Articolo 7; in tale ipotesi, per poter nuovamente partecipare alla vita associativa ed esercitare tutti i diritti connessi con la qualifica di socio, occorrerà presentare una nuova domanda di ammissione che dovrà essere nuovamente sottoposta all'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo e alla procedura così come descritta nell'Articolo 4.9 del presente statuto.

Articolo 7 – Recesso ed Esclusione

1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione a causa di morte, sottoposizione a fallimento e/o altre procedure concorsuali, mancato pagamento del contributo associativo, scioglimento in caso di persone giuridiche o altra causa indicata nell'Articolo 8 che segue.

Articolo 8 – Procedura e Presupposti per Recesso ed Esclusione

1. Il recesso ha effetto decorsi quindici giorni dalla comunicazione dello stesso da parte del socio, fermo restando che a quest'ultimo rimane tenuto al versamento della quota associativa

per l'anno in corso che, se già versata, non verrà restituita. Del pari non verrà restituito qualsiasi altro apporto o conferimento comunque effettuato nel corso del rapporto sociale.

2. La richiesta di recesso da socio dovrà essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

3. L'esclusione sarà, invece, deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti, dell'eventuale Codice Etico e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; e
- c) arrechi danni gravi, anche morali, in qualunque modo all'Associazione;

4. L'esclusione sarà, invece, automatica e non necessiterà quindi di alcuna delibera da parte del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio:

- a) deceduto;
- b) sottoposto a fallimento e / o ad altre procedure concorsuali;
- c) che deliberi il proprio scioglimento anticipato in caso di enti o società, con o senza personalità giuridica;
- d) che non proceda al versamento del contributo associativo dovuto nei termini previsti dal precedente Articolo 6.

Articolo 9 – Comunicazione di Esclusione

1. Le esclusioni deliberate dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata A/R e/o PEC che deve altresì riportare le motivazioni dell'esclusione.

2. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 (quindici) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere, con comunicazione scritta, la convocazione del Consiglio Direttivo al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione anche mediante la produzione di memorie e documenti.

3. L'esclusione diventa definitiva ed efficace con l'annotazione del provvedimento nel libro soci, che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera del Consiglio Direttivo che abbia ratificato il provvedimento di esclusione.

Articolo 10 – Risorse Economiche e Fondo Comune

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi, ordinari, straordinari, degli Associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di eventi, corsi e seminari;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali e/o pubblici, di istituzioni pubbliche, associazioni private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) proventi dallo svolgimento di servizi a favore degli Associati e a terzi;
- f) erogazioni liberali degli Associati
- g) erogazioni liberali e contributi speciali dei terzi
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali anche di natura commerciale.

2. Il fondo comune, costituito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

3. E' fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 11 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario Generale (qualora eletto);

- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
- h) il Comitato Scientifico (qualora istituito);
- i) gli Organi Tecnici (qualora istituiti);
- j) il Centro Studi e Formazione (qualora istituito).

Articolo 12 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione deve effettuarsi con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni mediante avviso inviato per lettera raccomandata PEC, raccomandata A/R, fax, e-mail o qualunque altro mezzo idoneo ad assicurarne l'effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario. La comunicazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
2. L'Assemblea si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Revisore Unico, se eletto o da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci.
3. Gli Associati sono rappresentati dal legale rappresentante o da un amministratore ovvero da un dipendente dell'Associato stesso all'uopo delegato o da terzi eventualmente designati a tale scopo.
4. In ogni caso sono valide le riunioni e le relative deliberazioni dell'Assemblea, anche se in difetto di convocazione, qualora sia presente la maggioranza dei soci fondatori e ordinari e del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Assemblea ordinaria e straordinaria

1. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il rendiconto economico e finanziario;
 - b) procede alla elezione del Presidente dell'Associazione e del Vice Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, del Tesoriere, del Segretario Generale ed eventualmente del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico.

- c) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i programmi annuali dell'attività e i programmi pluriennali;
 - d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - e) approva eventuali regolamenti interni e l'eventuale Codice Etico.
3. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e/o sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
5. Le delibere delle assemblee straordinarie sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ad eccezione della delibera di scioglimento per la quale è necessario il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto. In entrambe le circostanze è necessaria l'approvazione della maggioranza dei soci fondatori.
6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7. In caso di deliberazioni sottoposte alla decisione dei soci riuniti in assemblea straordinaria, non è richiesta la redazione del verbale con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Articolo 14 – Deliberazioni

1. Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto di voto i soci in regola col versamento della quota associativa. Ciascun socio ha diritto ad un unico voto e in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante strumenti di audio-teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 15, comma 8.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 3 (tre) Associati, con effetto anche per la seconda convocazione.
3. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno di tutti i soci.
4. In seconda convocazione, l'assemblea è invece regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
5. Il Segretario dell'assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti su proposta del Presidente.

6. Le delibere delle assemblee ordinarie sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, ferma restando l'approvazione da parte della maggioranza dei soci fondatori presenti.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 2 (due) a 15 (quindici) membri scelti fra i soci. Gli Associati costituiti in forma di enti e/o società saranno rappresentati in seno al Consiglio Direttivo dai soggetti da questi indicati.

2. I soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo e rientrano nel computo dei membri di tale organo.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) esercizi.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente con cadenza trimestrale ed è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei membri.

5. La convocazione è fatta a mezzo PEC, lettera raccomandata A/R, telegramma o anche attraverso fax o posta elettronica o qualunque altro mezzo tecnico purché documentabile e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con preavviso non inferiore a 2 (due) giorni.

6. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

7. Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

8. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere validamente tenute in audio-teleconferenza o videoconferenza, a condizione che possano essere identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterle.

9. Verificatisi questi requisiti, la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, nominato di volta in volta, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

10. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientra, pertanto, fra le competenze del Consiglio Direttivo:

- a) programmare le attività dell'Associazione predisponendo appositi piani annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- b) stabilire le condizioni di carattere generale per consentire l'ammissione all'Associazione;
- c) convocare l'Assemblea dei soci;
- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- e) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- f) predisporre i regolamenti interni;
- g) emanare indicazioni comportamentali ai soci e redigere l'eventuale Codice Etico;
- h) autorizzare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- i) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- j) nominare i membri delle Commissioni Tecniche e dei gruppi di lavoro in cui si articola la vita dell'Associazione;
- k) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- l) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
- m) determinare, con cadenza annuale, la quota del contributo associativo dovuto da ciascuna tipologia di associato;
- n) deliberare su contributi straordinari per specifica prestazione da far confluire nel fondo comune dell'Associazione.
- o) proporre all'Assemblea i candidati per l'elezione a Presidente, Vice Presidente e a Segretario Generale, nonché i candidati per la nomina del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, costituire i gruppi di studio e conferire incarichi per specifiche materie;
- p) costituire gruppi di studio con specifici incarichi per il perseguimento di obiettivi determinati, al raggiungimento dei quali, suddetti gruppi di studio si intendono sciolti d'ufficio;
- q) proporre all'Assemblea le modifiche statutarie da sottoporre alla delibera della stessa.

Articolo 16 – Decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo

1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il medesimo Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione cooptando altri componenti da scegliersi tra i soci che non risultino già rappresentati da altri consiglieri che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

2. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – Presidente

1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi in qualunque sede. Il Presidente ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti, in qualunque sede e grado e innanzi a qualsiasi autorità giudicante.

2. Al Presidente spetta altresì la firma sociale, comprensiva della facoltà di aprire conti correnti bancari e/o postali ed impartire relative disposizioni, riscuotere e quietanzare pagamenti, emettere assegni e titoli di pagamento, mutui e finanziamenti e di rilasciare procure, assumere e licenziare dipendenti, richiedere garanzie e fidejussioni. Detto potere può essere delegato, in via disgiunta o congiunta, a membri del Consiglio Direttivo anche in via permanente per particolari materie, ovvero di volta in volta per specifici atti. E' fatta salva la facoltà del Presidente, nell'ambito e con i limiti dei poteri a lui conferiti, di nominare e revocare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

3. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile.

4. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci. La riunione è convocata dal Presidente uscente ed è presieduta dal consigliere più anziano di età, che comunica ai presenti la proposta deliberata dal Consiglio Direttivo in carica o uscente, qualora si verifichi la costanza del decadimento tra la carica di Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo. Qualora l'elezione non avvenga per acclamazione, essa avviene a scrutinio palese e con la maggioranza dei presenti. Nel caso in cui per tre votazioni nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, per l'elezione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti. 5. Il Presidente presiede l'assemblea dell'Associazione e il Consiglio Direttivo, convoca il Comitato Scientifico, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri, indirizza e sovrintende all'attività dell'Associazione sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.

6. Il Presidente impartisce, altresì, istruzioni per l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e indica, su proposta del Tesoriere e sentito il Consiglio Direttivo, le banche presso le quali depositare le disponibilità liquide dell'Associazione.

7. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

8. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Qualora il Presidente ed il Vice Presidente decadano simultaneamente dalla propria carica l'Assemblea nomina un sostituto che resta in carica fino alla scadenza del mandato.

Articolo 18 – Vice Presidente

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo statuto. In particolare, in caso di assenza del Presidente, il Vice Presidente presiede l'assemblea e la convoca entro 30 (trenta) giorni dalle dimissioni del Presidente per eleggere un nuovo Presidente.
2. Il Vice Presidente resta in carica 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile.

Articolo 19 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, qualora eletto, coadiuva il Presidente nella esecuzione delle delibere del Consiglio.
2. In sua assenza le sue funzioni sono assunte da altro membro del Consiglio Direttivo, designato da quest'ultimo.
3. Il Segretario dura in carica 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile.
4. Il Segretario Generale, se eletto:
 - a) dirige gli uffici, esercita le attribuzioni di capo del personale dell'Associazione;
 - b) propone al Presidente l'adozione di provvedimenti in materia di personale;
 - c) propone al Consiglio Direttivo il numero ed i criteri di composizione delle commissioni tecniche;
 - d) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico;
5. I verbali delle riunioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico sono conservati presso l'ufficio del Segretario Generale, o in caso di sua mancata nomina, presso la sede legale.

Articolo 20 – Tesoriere

1. Il tesoriere sovrintende alle operazioni finanziarie, cura l'incasso delle quote di iscrizione annuali, predispose il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e cura il rimborso di tutte le spese sostenute dagli organi sociali nell'espletamento dell'incarico e in ragione dell'ufficio ricoperto.
2. Il tesoriere dura in carica per 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile.
3. La carica di tesoriere è ricoperta a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso spese che dovrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – Collegio dei Revisori o Revisore Unico

1. L'assemblea elegge eventualmente un Collegio dei Revisori, composto da tre membri o un Revisore Unico che restano in carica 5 (cinque) esercizi.
2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente, iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico devono controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Redigono verbale delle loro riunioni; riferiscono al Consiglio Direttivo e all'assemblea, nella prima seduta utile, eventuali rilievi emersi in sede di controlli; espongono il rapporto annuale all'assemblea, chiamata ad approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee, senza diritto di voto ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 22 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico ha come compito principale quello di stilare pareri scientifici e criteri generali nell'ambito delle attività dell'Associazione e fornire consulenze strategiche in materia di valutazione di politiche economiche, finanziarie e sociali dedicate al mondo della tecnologia *blockchain*, degli *smart contracts* e, più in generale, dell'innovazione digitale. Riunisce al proprio interno esperti, altamente qualificati e competenti in più discipline che spiccano per particolari caratteristiche e che aiutano il Consiglio Direttivo a svolgere gli scopi e le finalità dell'Associazione. Gli esponenti del Comitato Scientifico sono nominati per 5 (cinque) anni dal Consiglio Direttivo che ne delibera eventualmente il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte.
2. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente, con lo scopo di verificare la validità scientifica delle iniziative svolte e la loro coerenza con i fini statutari.
3. Il Comitato Scientifico ha anche una funzione di impulso per le attività e le ricerche promosse dall'Associazione.

Articolo 23 – Organi Tecnici

1. Gli Organi Tecnici sono la Commissione Tecnica Centrale, le Commissioni Tecniche, le Sottocommissioni Tecniche e gli altri Gruppi di Lavoro tecnici.
2. La Commissione Tecnica Centrale ha il compito di:

- a) coordinare le attività specifiche svolte dagli altri Organi Tecnici interni (Commissioni Tecniche, Sottocommissioni Tecniche e Gruppi di Lavoro);
 - b) trovare soluzione ai problemi tecnici di carattere generale che non siano di competenza delle singole Commissioni Tecniche, Sottocommissioni Tecniche o dei singoli Gruppi di Lavoro;
 - c) predisporre il piano delle attività tecniche dell'associazione;
 - d) rappresentare l'unica interfaccia tecnica tra l'Associazione ed altre associazioni od enti di cui l'Associazione stessa sia membra;
 - e) decidere sulla costituzione o scioglimento degli altri Organi Tecnici interni cui delegare l'attività tecnica dell'Associazione in aree specifiche.
3. I compiti, la costituzione e il funzionamento degli Organi Tecnici, per quanto non qui disposto, sono fissati dal Regolamento Attuativo del presente Statuto.
4. La Commissione Tecnica Centrale e le Commissioni Tecniche sono presiedute da un membro del Consiglio Direttivo che coordina e convoca la Commissione.
5. Possono essere nominati membri degli Organi Tecnici i rappresentanti degli Associati o anche esperti della materia oggetto di studio.
6. Le eventuali spese di funzionamento degli Organi Tecnici sono sostenute anche attraverso la corresponsione di contributi a destinazione specifica, da tutti i soggetti interessati alla materia di riferimento.
7. Ai componenti o partecipanti agli Organi Tecnici non spetta alcuna remunerazione, fatto salvo un rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 – Centro Studi e Formazione

1. Il Centro Studi e Formazione, costituito da rappresentanti degli Associati, coadiuva e supporta l'Associazione ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle rispettive attività. Gli Associati che partecipano ai lavori del Centro Studi e Formazione sono tenuti ad assicurare un livello adeguato di rappresentanza.
2. Il Centro Studi e Formazione si occupa delle questioni tecniche facendo proposte al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Articolo 25 – Gestione Amministrativa

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il preventivo delle spese della gestione generale, predisposto dal Presidente o dal Segretario Generale, che viene distinto in funzione delle singole tipologie di attività che si intendono svolgere nell'anno.
3. Il Consiglio Direttivo può individuare, su richiesta degli Associati, e previa approvazione dell'Assemblea, ulteriori tipologie di attività per la realizzazione delle quali è titolato a richiedere il versamento di contributi straordinari o speciali agli Associati.
4. Il rendiconto consuntivo ed il rendiconto preventivo andranno approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.
5. Gli organi dell'Associazione non potranno assumere impegni finanziari che eccedano le disponibilità del rendiconto dell'Associazione, salvo che a fronte di corrispondenti entrate certe.

Articolo 26 – Divieto di distribuzione degli utili

1. E' fatto divieto di distribuire agli Associati in qualsiasi forma anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Gli eventuali avanzi di gestione e i contributi straordinari espressamente deliberati dal Consiglio Direttivo, che ne determina le modalità e i tempi di versamento, rientrano nel fondo comune dell'Associazione.

Articolo 27 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'Articolo 13.
2. L'Associazione si scioglie per il conseguimento dell'oggetto sociale o per l'impossibilità di conseguirlo; per deliberazione dell'assemblea.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori scelto anche fra soggetti non soci, e fissa i tempi della liquidazione.
4. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad istituzioni, enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro.

Articolo 28 – Regolamento interno

1. L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno.

Articolo 29 – Rinvio

1. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme e le disposizioni del Codice Civile ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in materia.

Articolo 30 – Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle relative alla sua esistenza, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano da un collegio formato da 3 (tre) arbitri nominati secondo detto regolamento.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 che precede, si conviene che qualunque controversia comunque connessa al presente statuto, che non sia per legge compromettibile in arbitrato, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano che sarà pure esclusivamente competente nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la clausola compromissoria che precede dovesse essere giudicata nulla e/o inefficace.